

“False” mascherine FFP2: frode in commercio
(Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2020 – 12 febbraio 2021, n. 5607)

Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio, di cui all’art. 515 c.p., la condotta di chi importi per la vendita mascherine filtranti con il marchio "CE" contraffatto, in quanto attestante falsamente i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento UE n. 425 del 2016.

Legittimo, dunque, il sequestro di dispositivi di protezione recanti detto marchio contraffatto, in quanto idonei ad ingenerare negli acquirenti il ragionevole (e falso) convincimento che le mascherine rispettino determinanti standard qualitativi non sussistenti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.F., nato ad (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 09-06-2020 de Tribunale del Riesame di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

uditi per il ricorrente l'avvocato Nunzia De Ceglia, sostituto processuale dell'avvocato Paolo Giustozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2020, il Tribunale di Riesame di Ancona confermava il decreto del 18 maggio 2020, con cui il P.M. presso il Tribunale di Ancona aveva convalidato il sequestro probatorio avente ad oggetto 24 confezioni contenenti 50 dispositivi KN 95 FFP2 per complessivi 1220 pezzi, sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Jesi, nei confronti di M.F., indagato del

delitto di cui all'art. 515 c.p., a lui contestato per aver importato per la vendita, quale titolare della ditta MFG, 4.800 mascherine filtranti con il marchio "CE" contraffatto, in quanto attestante falsamente i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento UE n. 425 del 2016, fatto accertato in (OMISSIS) e altrove, in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale marchigiano, M., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, avendo mancato il Tribunale di confrontarsi con le censure difensive, con cui era stata rimarcata l'impossibilità di ricondurre i fatti storici per cui si procede alla fattispecie contestata, essendo in particolare consentito commercializzare il prodotto a coloro che rientrano nelle categorie lavorative che non necessitano dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'art. 125, art. 309, comma 9, art. 324, comma 7, oltre che degli artt. 321, 354 e 355 c.p.p., osservando che il Tribunale, nel richiamare l'art. 324 c.p.p., comma 7 e nell'affermare indebitamente la non commerciabilità del prodotto, in realtà vendibile in luogo dei d.p.i., avrebbe operato una equiparazione errata tra i presupposti del sequestro preventivo e quelli del sequestro probatorio, la cui insussistenza era stata dedotta con i motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2020.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla sussistenza del fumus del reato contestato, non avendo il Tribunale considerato le doglianze difensive, sorrette da adeguata documentazione, volte a sottolineare l'assenza, anche a livello di mero rimprovero, di colpevolezza dell'indagato, non essendo egli consapevole dei profili di illiceità del prodotto ricevuto e poi venduto.

Come dedotto nei motivi aggiunti presentati dinanzi al Tribunale ma da questo non considerati, M. è stato non l'artefice del reato contestato, ma al più la vittima di un raggirò da parte dell'azienda fornitrice, provenendo dalla stessa la certificazione dei beni quali dispositivi di protezione individuale e avendo l'indagato avuto conoscenza del problema solo all'esito del giudizio di inidoneità pervenuto dall'Inail, cui aveva inoltrato la scheda di validazione dei prodotti, intervenendo immediatamente sulle forniture effettuate ai clienti, con blocco dei pagamenti e ritiro delle mascherine, da indirizzare verso altre categorie di lavoratori non rientranti tra quelle bisognevoli dei dispositivi di tipo medico.

Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la carenza assoluta di motivazione rispetto al profilo del periculum in mora, non avendo il Tribunale esaminato le deduzioni svolte dalla difesa in ordine, tra l'altro, alle condotte tenute dall'indagato al momento del sequestro, alla documentazione difensiva allegata e alla circostanza che la cessione dei beni era già stata volontariamente interrotta dall'indagato prima del decreto di sequestro probatorio.

Con il quinto ed ultimo motivo, infine, si contesta la violazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 15, art. 240 c.p., comma 2, art. 125 c.p.p. e art. 324 c.p.p., comma 7, con riferimento all'affermazione del Tribunale, secondo cui sarebbe stata comunque preclusa la restituzione dei beni sequestrati, essendo gli stessi riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7; il richiamo a tale norma, rileva la difesa, avrebbe presupposto una spiegazione delle ragioni per le quali si ritenga che le mascherine sequestrate rientrerebbero fra i beni dei quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituisce reato, ipotesi queste non ravvisabili nel caso di specie, venendo in rilievo non una contraffazione di marchi, ma una diversa condizione di apposizione del Marchio CE da

parte di una società apparentemente irregolare, fermo restando che il legislatore, con il D.L. n. 18 del 2020, art. 15 ha escluso profili di illiceità penale rispetto alle condotte di importazione e di immissione in commercio di dispositivi che non rispettino le normative ordinarie.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Iniziando dal primo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perchè tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che alcun difetto motivazionale è ravvisabile nel provvedimento impugnato rispetto alla valutazione indiziaria.

Al riguardo deve innanzitutto ribadirsi che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Tanto premesso, deve ribadirsi che nel caso di specie non è configurabile nè una violazione di legge, nè un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame sufficientemente illustrato le ragioni della propria decisione, compiendo una rivalutazione critica degli elementi di indagini disponibili.

In tal senso, sono state richiamate in primo luogo le risultanze investigative cristallizzate nel verbale di sequestro della Guardia di Finanza di Jesi con i relativi allegati, da cui è emerso che i 1220 dispositivi oggetto di cautela reale facevano parte di un più ampio "lotto" di 4800 mascherine provenienti da una ditta cinese. Le stesse erano contenute in confezioni sulle quali vi era una dicitura che le faceva apparire come "mascherine FFP2, con il marchio CE sovrapposto.

A corroborare tale dicitura vi era inoltre una documentazione tecnica, tra cui un "certificate of compliance" apparentemente rilasciato dalla società ECM (Ente certificazione macchine), volto ad attestare la conformità dei dispositivi di protezione agli standard di qualità e sicurezza imposti dalla normativa Europea. Tale certificazione è risultata tuttavia non genuina, non essendo l'ente in questione abilitato a rilasciare questo tipo di certificazioni per quel tipo di dispositivi e avendo in ogni caso la società ECM presentato denunce per l'utilizzo abusivo del proprio nominativo; di qui la sottoposizione dei dispositivi in esame a sequestro, essendo stato altresì accertato che la ditta destinataria della fornitura dei 1220 dispositivi, ovvero la MFG di M.F., aveva già posto in commercio le mascherine in questione proprio come di tipo FFP2, così come dichiarato da tale Q., titolare di una farmacia della zona, il quale ha prodotto la documentazione commerciale relativa appunto a tale vendita.

Alla stregua di tali risultanze, i giudici cautelari sono pervenuti, in maniera non illogica, al giudizio sull'astratta configurabilità della fattispecie contestata, avendo la società amministrata dall'indagato commercializzato i dispositivi di protezione sequestrati ingenerando negli acquirenti il ragionevole convincimento che gli stessi rispettassero determinanti standard qualitativi non sussistenti.

Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, il Tribunale ha poi escluso che, almeno allo stato, fosse ravvisabile una buona fede del ricorrente, atteso che M., quando ha fornito le mascherine alla farmacia di Q., vendendole come se fossero di tipo FFP2, aveva già investito l'Inail della richiesta di accertare la conformità dei dispositivi alla normativa emergenziale, evidentemente senza attendere la risposta dell'Inail, che infatti fu negativa.

In definitiva, fermo restando che le obiezioni di merito sollevate dalla difesa ben potranno essere sviluppate, anche a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2. Passando ai restanti motivi di ricorso, il secondo, il quarto e il quinto, a loro volta suscettibili di essere esaminati congiuntamente, perchè tra loro sovrapponibili, deve evidenziarsi che, anche sotto il profilo della valutazione delle finalità probatorie, l'ordinanza impugnata appare immune da censure.

Ed invero, sotto tale aspetto, deve rilevarsi che il P.M., nel decreto di convalida del 18 maggio 2020, ha richiamato la necessità di "effettuare accertamenti per verificare l'effettiva contraffazione del marchio CE", rilievo questo che, pur nella sua estrema sintesi, esprime con sufficiente chiarezza la finalità probatoria dell'iniziativa cautelare reale adottata dalla P.G., dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, potendo tale motivazione essere "concisa", come invero avvenuto nel caso di specie.

3. Quanto infine al richiamo operato dal Tribunale all'art. 324 c.p.p., comma 7, secondo cui la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 c.p., comma 2, deve osservarsi che in effetti il rilievo dei giudici sulla "non commerciabilità del prodotto" non appare pertinente, non perchè il divieto di restituzione non operi con riferimento ai sequestri probatori (il contrario principio è stato affermato da Sez. Un., n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690), ma perchè i dispositivi in questione, anche se non aventi le caratteristiche delle mascherine FFP2, possono essere comunque posti in commercio, se venduti come dispositivi generici di protezione, ciò anche in base alla legislazione emergenziale di cui al D.L. n. 15 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. "Cura Italia"). Nondimeno, il riferimento all'art. 324 c.p.p., comma 7 non risulta di per sè dirimente ai fini della legittimità della conferma del sequestro probatorio, stante la provata sussistenza dei presupposti di legge a ciò necessari (e invero sufficienti), costituiti dalla configurabilità degli indizi riguardanti la fattispecie di reato contestata e dalla cd. "vocazione probatoria" del sequestro, che deve essere cioè finalizzato all'accertamento dei fatti; presupposti questi la cui ravvisabilità nel caso di specie è stata correttamente argomentata dal Tribunale.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di M. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021